

Il legale rappresentante di una società di capitali rischia l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese

La sentenza. In caso di condanna per reati tributari, la richiesta di rito abbreviato e la concessione delle attenuanti generiche fanno ottenere al legale rappresentante di una società la sospensione della pena detentiva, ma non gli evitano l'applicazione delle pene accessorie di cui all'art. 12 del D.Lgs. 74/2000, come per esempio l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione. Lo si evince dalla sentenza numero 26069 della Corte di Cassazione – Terza Sezione Penale, del 5 luglio 2012.

La condanna. Il Tribunale di Urbino dichiarava il legale rappresentante di una S.r.l. responsabile del reato di omesso versamento di IVA – fattispecie prevista e punita dall'art. 10 ter del D.Lgs. 74/2000 - e lo condannava ad anni 2 e giorni 20 di reclusione. Secondo le accuse, l'uomo, nella sua qualità, aveva omesso di versare l'IVA, per un ammontare superiore alla soglia di punibilità di 50mila euro.

Il ricorso. Propone ricorso per cassazione il Procuratore presso la Corte d'Appello di Ancona, chiedendo l'annullamento della sentenza del Tribunale, per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e violazione dell'art. 12 del D.Lgs. 74/2000, limitatamente all'individuazione del trattamento sanzionatorio, con particolare riguardo alla mancata applicazione delle pene accessorie previste dall'art. 12 citato.

La Corte. Il ricorso della Pubblica Accusa è stato accolto. "Dal testo della sentenza impugnata – si legge nelle motivazioni – risulta che l'imputato, ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 10 ter D.lgs. 74 del 2000, è stato condannato, a seguito di giudizio abbreviato, alla pena sospesa di mesi due e giorni venti di reclusione, previa concessione delle attenuanti generiche e computata la diminuzione per il rito. Non sono state applicate le pene accessorie che, secondo l'art. 12 del D.lgs. n. 74, **devono essere comminate** in caso di condanna per uno dei reati previsti dal citato decreto. Trattandosi di pene accessorie temporanee, la relativa durata va parametrata dal giudice a quella principale inflitta (Cass n. 29780/2010). Pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla omessa applicazione delle pene accessorie ex art. 12 del D.lgs. n. 74 del 2000, con rinvio al Tribunale di Urbino per tale determinazione". Insomma, la sentenza impugnata è stata cassata e la causa respinta al mittente.

Autore: □ Redazione

Fiscal Focus